

STATUTO
"SOCIETÀ DEI CONCERTI, TRIESTE"

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'Associazione è denominata "SOCIETÀ DEI CONCERTI, TRIESTE" – in prosieguo "Società" – ed ha sede in Trieste, in via Valdirivo n. 40. Ferma restando la sede nella città di Trieste, è in facoltà del Consiglio Direttivo di modificare l'indirizzo della Società, previa deliberazione apposita, da comunicarsi a tutti i Soci. La durata della Società è illimitata.

Art. 2

Scopo della Società – che non ha fini di lucro – è di promuovere e diffondere la musica, con speciale riguardo alla musica da camera e sinfonica. Per corrispondere a queste finalità la Società organizza concerti, manifestazioni e iniziative varie a carattere musicale.

Per la realizzazione della propria attività, la Società può acquisire contributi di qualsiasi specie da parte di Soci o non Soci e di Enti privati o pubblici.

La Società potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale o internazionale, mantenendo la propria autonomia. La Società potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni.

La Società si occupa esclusivamente di materie concernenti, direttamente o indirettamente, la vita musicale.

Art. 3

L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare. L'attività della Società, di norma, ha inizio il 1 Settembre e si conclude il 31 Agosto dell'anno successivo.

Art. 4

Le tariffe per accedere all'attività concertistica, alle iniziative musicali collaterali varie ed il canone sociale sono deliberate ogni anno dal Consiglio Direttivo. È facoltà del Consiglio medesimo, prevedere che alcune iniziative o concerti siano organizzati ad ingresso libero.

Art. 5

L'adesione alla Società in qualità di Socio è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta.

CAPITOLO II
SOCI

Art. 6

L'ammissione a Socio non è soggetta ad alcuna preclusione e si formalizza con la compilazione di un'apposita scheda. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari;
- Soci benemeriti;
- Soci onorari;
- Soci juniores.

Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche o anche Associazioni ed Enti privati o pubblici che aderiscano alla Società chiedendone l'iscrizione e versando il canone sociale previsto.

Sono Soci benemeriti coloro che effettuano donazioni alla Società a puro titolo di liberalità. La qualifica di "benemerito" è attribuita insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e ha carattere permanente.

Il Consiglio Direttivo, può nominare Soci onorari coloro che hanno dedicato tempo e competenze alla Società o hanno contribuito con la loro opera al buon esito dell'attività sociale.

Sono considerati Soci Juniores i giovani entro il limite d'età annualmente fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci Juniores beneficiano di una riduzione sul canone sociale e sulle tariffe di accesso a concerti ed eventi che vengono stabilite dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Art. 7

La qualifica di Socio si perde:

- a) per mancato pagamento del canone sociale nei termini indicati anno per anno dal Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3, nei confronti del Socio che con la sua condotta o per altri motivi a lui riferibili costituisca ostacolo al buon nome od al buon andamento della Società.

CAPITOLO III **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Art. 8

I Soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto. Sono tenuti a versare all'inizio dell'anno sociale, il canone sociale annualmente stabilito. I nuovi Soci sono tenuti al pagamento del canone sociale, qualunque sia il momento in cui entrano a far parte della Società.

La qualifica di Socio e il pagamento del canone consentono l'acquisto dell'abbonamento e l'ottenimento, per tutto l'anno e per tutte le ulteriori iniziative organizzate a pagamento, di un posto a sedere a prezzo ridotto, compatibilmente con la disponibilità dei posti stessi. La qualifica di Socio non comporta l'acquisizione di alcun diritto di proprietà sul patrimonio sociale.

I Soci, in regola con il pagamento dei canoni, hanno il diritto di intervenire alle Assemblee e alle relative discussioni, votazioni ed elezioni.

Art.9

Le tessere comprovanti la qualifica di Socio sono strettamente personali e non sono cedibili.

CAPITOLO IV **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

A) Assemblea dei Soci

Art. 10

Nel periodo da gennaio ad aprile di ogni anno sociale sarà convocata l'Assemblea ordinaria. In casi particolari o per cogenti necessità collegate a motivi tecnico-amministrativi, tale termine potrà essere prorogato per un massimo di 30 (trenta) giorni. La convocazione, nella quale sarà indicato l'Ordine del Giorno, sarà effettuata tramite posta elettronica, short message service (SMS) o postale ordinaria almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Socio, al momento della adesione, indicherà la propria modalità di ricevimento dell'avviso preferita. La comunicazione della data di convocazione dell'Assemblea sarà inoltre resa nota ai Soci mediante pubblicazione sul sito web della Società e la trasmissione di ripetute newsletter.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria e le eventuali straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Deve essere inoltre convocata, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, ogni qualvolta almeno un decimo dei Soci ne faccia richiesta scritta, proponendo l'Ordine del Giorno.

Art. 12

Possono intervenire alle Assemblee ed esercitare i relativi diritti tutti i Soci in regola col pagamento dei canoni. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13

L'Assemblea si intende validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, all'ora indicata nell'avviso, la maggioranza semplice dei Soci e, in seconda convocazione, mezz'ora più tardi, qualora non sia diversamente previsto dall'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione annuale e i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
- c) delibera sull'attività sociale.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sugli argomenti proposti dai Soci ai termini dell'art. 11 con maggioranza semplice dei Soci votanti;

- b) sulle modifiche del presente Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci votanti;
- c) sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vicepresidente; qualora anche il Vicepresidente fosse assente, l'Assemblea nominerà il proprio Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri presenti.

Il Presidente, constatata la legittima costituzione dell'Assemblea, nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Art. 17

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. Le votazioni hanno luogo peralzata di mano con prova e controprova, tranne quelle che involgono questioni di carattere personale, per le quali è prevista la votazione a scheda segreta, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, non decida diversamente. Nelle votazioni segrete l'Assemblea viene sospesa fino a quando le operazioni di votazione non siano concluse dagli scrutatori.

B) Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci in regola col pagamento dei canoni sociali. Il Consiglio Direttivo Resta in carica per il periodo di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e le sue deliberazioni sono valide quando sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Il Presidente convoca il Direttivo e comunica contestualmente l'ordine del giorno. Non può essere deliberato l'argomento non inserito espressamente nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo s'intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi Consiglieri. Sono considerati a tutti gli effetti presenti e pertanto aventi diritto di voto, i Consiglieri che a causa d'impedimenti giustificati dovessero non trovarsi fisicamente presenti alla riunione, ma che fossero in grado di collegarsi da remoto per via telematica con il Consiglio garantendo la riservatezza del collegamento telematico.

A ogni fine mandato almeno due Consiglieri uscenti non potranno far parte del nuovo Consiglio.

Art. 19

Compiti e poteri del Consiglio Direttivo in via non esclusiva sono:

- a) provvedere alla gestione di tutte le attività della Società la cui competenza non sia espressamente riservata all'Assemblea;
- b) nominare il Direttore Artistico;
- c) adottare il Bilancio Preventivo e Consuntivo predisposto dal Tesoriere per l'approvazione dell'Assemblea;
- d) stabilire nelle loro linee generali i programmi di attività della Società;
- e) convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci e l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario o sia stato richiesto dai Soci a norma dell'art. 11;
- f) adottare tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento della Società e per il raggiungimento dei suoi scopi;
- g) stabilire i rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria della Società.

Art. 20

È facoltà del Consiglio Direttivo di completare il numero dei suoi componenti qualora uno o più di essi venissero a mancare, con ciò che i Consiglieri eletti rimasti in carica non siano mai in numero inferiore a cinque, nel qual caso dovrà essere convocata un'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio.

C) Presidente e Vicepresidente

Art. 21

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, veglia sulla scrupolosa osservanza dello Statuto, si accerta delle esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla sua prima riunione.

Il Presidente ha facoltà di delegare funzioni specifiche a singoli Consiglieri.

Art. 22

Il Vicepresidente, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza e impedimento.

D) Segretario Generale

Art. 23

Il Segretario Generale è tenuto al controllo della gestione organizzativa e amministrativo-contabile della Società. In stretta collaborazione con il Tesoriere, verifica periodicamente l'andamento della spesa corrente nel rispetto del preventivo di spesa annuale, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Società e ne sbriga la corrispondenza. Alle sue cure sono affidate la custodia e la conservazione dell'archivio, della biblioteca e dell'inventario della Società.

E) Tesoriere

Art. 24

Il Tesoriere provvede all'esazione dei canoni sociali e a tutte le operazioni di cassa connesse con l'attività sociale. Predisponde in accordo con il Presidente e il Segretario Generale, il Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea previa adozione del Consiglio Direttivo.

F) Revisore dei Conti

Art. 25

L'Assemblea nomina, scegliendolo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall'art. 2397 del c.c. ovvero fra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, il Revisore dei Conti, che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi della Società, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto dell'esercizio prima che sia sottoposto all'Assemblea e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti è nominato per un periodo di tre anni, resta in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e può essere rieletto.

L'Assemblea può anche nominare, quale Revisore dei Conti, un Collegio composto da due o tre membri.

G) Collegio dei Probiviri

ART. 26

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica tre anni. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea da un elenco di dieci persone predisposto dal Presidente della Società.

I membri così nominati eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri e spetta al Collegio la composizione delle controversie indicate all'articolo 32, comma I del presente Statuto.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di Proboviro sono incompatibili.

CAPITOLO V DIRETTORE ARTISTICO

ART. 27

Il Direttore Artistico è proposto dal Presidente tra le figure di alto profilo in ambito musicale, ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

Il Consiglio Direttivo può revocare prima della scadenza il mandato del Direttore Artistico, in questo caso potranno essere assicurati al medesimo i diritti acquisiti.

Il Direttore Artistico provvede alla scelta degli artisti, ne concorda gli onorari e predispone i relativi accordi contrattuali, nei limiti di bilancio, dandone conto contestualmente al Segretario Generale e al Tesoriere e, periodicamente, al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico può percepire un onorario, compatibile con le risorse di Bilancio della Società, e il rimborso delle spese documentate e autorizzate preventivamente dal Presidente.

ART.28

Il Direttore Artistico predispone il programma musicale generale ed in particolare il programma della rassegna di musica da camera almeno cinque mesi prima dell'inizio della stagione.

ART. 29

Il Direttore Artistico partecipa su invito del Presidente alle sedute del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO VI ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 30

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalla vendita di abbonamenti e biglietti;
- b) dai canoni sociali;
- c) da elargizioni od oblazioni a favore della Società fatte da Soci o da terzi;
- d) da sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e privati;
- e) da ogni altra forma di finanziamento prevista dalla normativa vigente.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle eccedenze di bilancio accantonate a fondo riserva;
- b) dagli strumenti musicali, dalle pubblicazioni, dalle raccolte e dal materiale di ogni genere appartenente alla Società;
- c) da donazioni lasciti e quant'altro possa concorrere a costituire patrimonio.

È fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo diverse disposizioni di legge.

CAPITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31

Lo scioglimento della Società non può essere deliberato che da un'Assemblea straordinaria convocata secondo il disposto dell'art. 10 e seguenti. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società nomina i liquidatori.

Il patrimonio sociale rimanente dopo estinti tutti gli impegni della Società sarà devoluto ad altra associazione o istituzione cittadina con finalità analoghe, su proposta dei liquidatori approvata dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo. È fatta salva ogni diversa destinazione che dovesse essere imposta per legge.

CAPITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 32

I Soci s'impegnano a non adire l'autorità giudiziaria ordinaria per le loro eventuali controversie con la Società o con i suoi organi statutari.

Dette controversie saranno sottoposte alla decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri, di cui sin d'ora dichiarano di accettare ogni delibera.

I Probiviri opereranno quali arbitri amichevoli compositori in via irrituale, sentite le parti contendenti, e decideranno secondo equità.

Per eventuali controversie tra i Soci e la Società relative a diritti indisponibili è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società dei Concerti del 26 Aprile 2017